

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 552/81 dell'on. Lizin alla Commissione	
Oggetto: Deposito italiano per le importazioni	1
n. 682/81 dell'on. Boserup alla Commissione	
Oggetto: Stampa delle pubblicazioni della Comunità	1
n. 782/81 dell'on. von Alemann alla Commissione	
Oggetto: Ritorno ai vuoti a rendere	2
n. 816/81 degli onn. Schmid e Wieczorek-Zeul alla Commissione	
Oggetto: Conflitto tra Israele e il Libano	2
n. 889/81 dell'on. Welsh alla Commissione	
Oggetto: Libertà di circolazione e di stabilimento	2
n. 894/81 dell'on. Welsh alla Commissione	
Oggetto: Differenza di prezzo dei prodotti agricoli negli scambi intracomunitari	4
n. 895/81 dell'on. Welsh alla Commissione	
Oggetto: Prezzi delle uova	5
n. 896/81 dell'on. Welsh alla Commissione	
Oggetto: Aiuti all'esportazione per gli scambi agricoli intracomunitari	6
n. 915/81 dell'on. Herman alla Commissione	
Oggetto: La professione di cinesiterapista	7
n. 922/81 dell'on. Wawrzik alla Commissione	
Oggetto: Politica del personale presso le Comunità europee	7
n. 931/81 dell'on. Rabbethge alla Commissione	
Oggetto: Organizzazioni non governative	8

n. 934/81 dell'on. Rabbethge alla Commissione	
Oggetto: Sconti sull'acquisto di autovetture private utilizzate per motivi di servizio	8
n. 942/81 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Avvallamenti causati dall'industria mineraria nel Regno Unito	9
n. 947/81 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Pollame I	9
n. 948/81 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Pollame II	10
n. 946/81 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Personale non veterinario con mansioni di ispezione	10
n. 949/81 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Sanità ambientale	10
n. 950/81 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Ufficiali sanitari britannici	10
n. 951/81 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Ufficiali sanitari e veterinari nel Regno Unito	11
n. 952/81 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Ufficiali sanitari nel Regno Unito	11
n. 953/81 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Ufficiali sanitari britannici	11
n. 954/81 dell'on. Key alla Commissione	
Oggetto: Sanità ambientale	12
n. 965/81 dell'on. Moreland alla Commissione	
Oggetto: Punto di vista della Commissione sull'industria tessile britannica	12
n. 966/81 dell'on. Moreland alla Commissione	
Oggetto: Pneumatici di scorta	13
n. 979/81 dell'on. Welsh alla Commissione	
Oggetto: Importazioni di pomodori	13
n. 996/81 di Lord O'Hagan alla Commissione	
Oggetto: Riserve di sgombri	13
n. 999/81 di Lord O'Hagan alla Commissione	
Oggetto: Politica regionale	14
n. 1006/81 dell'on. Vandemeulebrouke alla Commissione	
Oggetto: Banca europea di dati sulla sicurezza degli impianti nucleari	14
n. 1013/81 dell'on. Pedini alla Commissione	
Oggetto: Miglioramento dei servizi vagoni letto fra l'Italia e i luoghi di lavoro del Parlamento europeo	15
n. 1029/81 dell'on. Hooper alla Commissione	
Oggetto: Coniugi stranieri di cittadini della CEE	15

n. 1034/81 dell'on. Fullet alla Commissione	
Oggetto: Accesso alle basi di dati comunitarie	16
n. 1046/81 dell'on. Lalor alla Commissione	
Oggetto: Aiuto comunitario di livello inferiore per il progetto irlandese relativo a una piscina a riscaldamento solare	16
n. 1047/81 dell'on. Cousté alla Commissione	
Oggetto: Progetto di collegamento Europa/Africa attraverso lo Stretto di Gibilterra	17
n. 1053/81 dell'on. Collins alla Commissione	
Oggetto: Relazioni comparate sulla qualità dell'ambiente	17
n. 1106/81 dell'on. Ingo Friedrich alla Commissione	
Oggetto: Condizioni di ammissione alla «Exposition de la Machine-Outil» (EMO)	17

I

*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO****INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA****INTERROGAZIONE SCRITTA N. 552/81**

dell'on. Lizin
alla Commissione delle Comunità europee
(30 giugno 1981)

Oggetto: Deposito italiano per le importazioni

Il 27 maggio il governo italiano ha deciso di imporre un deposito alla banca centrale senza interessi, equivalente al 30% del valore delle importazioni in Italia, salvo per il grano e per i prodotti petroliferi.

Questa situazione ha ripercussioni negative su numerose industrie europee, in particolare per le imprese siderurgiche che vendono regolarmente prodotti semilavorati sul mercato italiano.

La Commissione ha chiesto che il governo italiano metta termine a tali misure.

1. Quali scadenze sono state concesse al governo italiano perché modifichi il decreto del 27 maggio per quanto riguarda i prodotti siderurgici?
2. Quale è la situazione dei negoziati per gli altri prodotti?

Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione

(3 novembre 1981)

1. A seguito delle discussioni avviate con la Commissione all'inizio del mese di giugno, il 24 luglio 1981 le autorità italiane hanno deciso di non applicare alle operazioni di importazione di prodotti siderurgici le disposizioni relative al deposito obbligatorio sugli acquisti di valuta. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data 25 luglio 1981.

2. Con decisione del 23 settembre 1981 ⁽¹⁾, la Commissione ha autorizzato la Repubblica italiana ad applicare fino alla fine del febbraio 1982, secondo un preciso calendario di smantellamento progressivo, le disposizioni relative al deposito, ed ha indicato che i prodotti agricoli ed i metalli non ferrosi si aggiungono, a partire dal 1° ottobre 1981, ai prodotti già esclusi dall'obbligo del deposito.

⁽¹⁾ GU n. L 296 del 15. 10. 1981, pag. 50.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 682/81

dell'on. Boserup
alla Commissione delle Comunità europee
(15 luglio 1981)

Oggetto: Stampa delle pubblicazioni della Comunità

Può la Commissione fornire un prospetto delle quote di partecipazione dei singoli Stati membri alla produzione delle pubblicazioni ufficiali della Comunità?

Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione

(3 novembre 1981)

La Commissione si pregia di inviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 550/81 dell'on. Megahy ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 303 del 23. 11. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 782/81**dell'on. von Alemann****alla Commissione delle Comunità europee***(3 agosto 1981)**Oggetto: Ritorno ai vuoti a rendere*

1. Può la Commissione specificare se e in quale misura la tendenza all'impiego di vuoti a perdere nei paesi della Comunità europea aumenta, oppure se si può già constatare un certo ritorno ai vuoti a rendere «ecologici»?
2. Prevede la Commissione o eventualmente può far sì che negli Stati membri della Comunità, mediante la riscossione di un'imposta su tali confezioni a perdere che si trasformano in massa di rifiuti ma che possono essere sostituite da confezioni inutilizzabili, vengano impiegati in maggior misura vuoti a rendere «ecologici»?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione***(6 novembre 1981)*

1. Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, nella Comunità la percentuale degli imballaggi per bevande detti «a perdere» rispetto a quella degli imballaggi nuovamente riempibili è aumentata. Tale percentuale varia da uno Stato all'altro e in ogni Stato dipende dal tipo di bevanda. Nel corso degli ultimi anni la tendenza si è mantenuta.
2. Il 23 aprile 1981 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva concernente gli imballaggi per liquidi alimentari ⁽¹⁾, intesa in particolare ad attenuare l'impatto sull'ambiente dei rifiuti costituiti da tali imballaggi. La consultazione del Parlamento europeo su detta proposta è in corso. La proposta non mira ad incoraggiare il riutilizzo degli imballaggi per liquidi alimentari mediante nuovo riempimento piuttosto che il riciclo, e non prevede la riscossione di un'imposta sugli imballaggi nuovi o sugli imballaggi detti «a perdere». Quel che la Commissione chiede agli Stati membri è la riduzione graduale della percentuale di questi imballaggi nei rifiuti domestici, indicando i mezzi adatti allo scopo. Gli Stati membri potranno scegliere, in particolare, tra il riutilizzo degli imballaggi per liquidi alimentari mediante nuovo riempimento e/o il loro riciclo.

Occorre infine sottolineare che le misure prese da ciascuno Stato membro in applicazione di tale direttiva non dovranno portare pregiudizio alle disposizioni del trattato CEE, in particolare a quelle relative alla libera circolazione delle merci.

⁽¹⁾ Doc. COM(81) 187 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 816/81**degli onn. Schmid e Wieczorek-Zeul****alla Commissione delle Comunità europee***(24 agosto 1981)**Oggetto: Conflitto tra Israele e il Libano*

Il 17/18 luglio 1981 aerei da combattimento israeliani hanno attaccato non solo unità dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, ma anche campi profughi e parti del centro urbano di Beirut. A nostro parere tale avvenimento non è semplicemente un affare tra Israele e il Libano. Esso riguarda anche la Comunità che mantiene relazioni con i due paesi tramite accordi di cooperazione. Attualmente si sta pensando all'ammontare e alla forma di nuovi protocolli finanziari da stipularsi con i paesi del Mediterraneo orientale. Quali tentativi intraprenderà la Commissione, nel quadro delle considerazioni preliminari e dei negoziati che ne risulteranno, per indurre Israele a sospendere gli attacchi contro la popolazione civile?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione***(6 novembre 1981)*

Le relazioni di cooperazione che la Comunità ha intrecciato coi paesi del bacino mediterraneo, e in particolare con la Repubblica libanese e con lo Stato d'Israele, contribuiscono alla stabilità della regione e debbono essere mantenute.

La Commissione condanna fermamente le azioni violente che sono state compiute. Essa non ritiene comunque che la negoziazione dei protocolli offra l'occasione utile suggerita dagli onorevoli parlamentari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 889/81**dell'on. Welsh****alla Commissione delle Comunità europee***(27 agosto 1981)**Oggetto: Libertà di circolazione e di stabilimento*

Gli articoli 48-51 del trattato di Roma prevedono la libera circolazione dei lavoratori. Gli articoli 52-54 e 57 prevedono il diritto di stabilimento delle persone occupate in attività non salariate o inerenti alla gestione di imprese e dei liberi professionisti.

Un professore di scienze naturali presso il politecnico di Preston, residente nel mio collegio elettorale, è stato invitato a passare un anno sabbatico in Francia per svolgere attività di ricerca sotto gli auspici della British Royal Society e del CNRS francese.

Semberebbe che la situazione di tale persona non sia prevista da nessuno degli articoli succitati, in quanto egli non è un lavoratore salariato, né conduce attività non salariate. Pertanto si è trovato a dover superare una serie di difficoltà burocratiche sollevate dalle autorità francesi. Tali difficoltà comprendono:

- il rifiuto dell'autorizzazione ad importare temporaneamente i mobili, fino a quando egli non sia in possesso di un permesso di lavoro francese. Tale permesso può essere ottenuto solo in Francia e richiede pertanto un viaggio apposito;
 - notevoli difficoltà per l'importazione di effetti personali;
 - difficoltà per l'importazione di un'autovettura, incluso l'obbligo di depositare il 40% del valore di detta vettura per il periodo della permanenza in Francia.
1. Ritiene la Commissione che la persona in parola rientri in uno dei casi previsti dagli articoli succitati?
 2. In caso di risposta affermativa, la Commissione potrebbe confermare che le difficoltà di cui sopra costituiscono una violazione delle disposizioni del trattato?
 3. In caso di risposta negativa, non concorda essa nel ritenere che vi sia una grave anomalia in tali disposizioni, in quanto attualmente i diritti di un ricercatore sono inferiori a quelli di un lavoratore o di una persona occupata in attività non salariate?
 4. Non ritiene che gli ostacoli burocratici alla libertà di circolazione e di stabilimento di cittadini quali la persona in questione siano contrari allo spirito, se non alla lettera, del trattato di Roma?
 5. Intende essa presentare al governo francese una protesta mirante a porre fine a tale situazione, in cui i cittadini comunitari sono trattati come cittadini di un paese terzo?
 6. Può la Commissione presentare proposte legislative grazie alle quali studenti, ricercatori e professori possano godere degli stessi diritti, in materia di libertà di circolazione e di stabilimento, di cui già beneficiano lavoratori e professionisti?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(6 novembre 1981)

1 e 3. Le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non consentono di determinare con assoluta cer-

tezza la posizione giuridica del suo elettore. In linea di massima, tuttavia, la normale attività del suo elettore e quella che egli intende svolgere in Francia, durante il suo anno sabbatico, rappresentano un lavoro dipendente. Tale paio non comunque considerarlo le autorità francesi investite del suo caso. Dovrebbero quindi essere d'applicazione gli articoli 48 e seguenti del trattato-CEE.

2 e 4. Il diritto comunitario non consente allo Stato membro ospite di imporre a una lavoratore dipendente migrante — né, del resto, a un libero professionista migrante — l'obbligo di un permesso di lavoro. Il paese in questione può esigere soltanto che queste persone siano in possesso di un permesso di soggiorno che deve essere rilasciato agli indipendenti su semplice richiesta ed ai lavoratori dipendenti su presentazione di una dichiarazione di assunzione rilasciata dal datore di lavoro oppure di un attestato di lavoro.

Per quanto riguarda le difficoltà indicate dall'onorevole parlamentare, attinenti all'importazione da parte di una persona della sua vettura, dei suoi mobili ed effetti personali, la Commissione ritiene che una delle cause principali sia da ricercare nel fatto che le disposizioni relative alla concessione di franchigie fiscali all'interno della Comunità non sono ancora state armonizzate a livello comunitario. Per eliminare queste difficoltà, incontrate dai privati, sin dal 1975 la Commissione ha trasmesso al Consiglio:

- una proposta di direttiva relativa alle franchigie fiscali da applicare all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di alcuni mezzi di trasporto ⁽¹⁾, nonché
- una proposta di direttiva relativa alle franchigie fiscali da applicare alle importazioni definitive di beni personali dei privati in provenienza da uno Stato membro ⁽²⁾.

Se fossero adottate, queste disposizioni consentirebbero di attenuare le difficoltà che questo tipo di scambio provoca all'interno della Comunità. La Commissione si rammarica del fatto che, in sede di Consiglio, non si sia finora potuto raggiungere alcun accordo su queste proposte ed essa persegue i suoi sforzi affinché queste ultime possano finalmente concretarsi.

5. La Commissione non tralascerà di fare delle rimostranze alla autorità francesi, non appena essa disporrà di tutti gli elementi che permettano di appurare che, nel caso specifico, esse hanno infranto il diritto comunitario.

6. Sempreché alcuni aspetti possono ricollegarsi specificamente alla mobilità degli studenti e del personale insegnante e di ricerca, aspetti che potrebbero non essere coperti dalle suddette disposizioni del trattato, la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio del 9 febbraio 1976, che comprende un programma di azione in materia di educazione ⁽³⁾, chiede

⁽¹⁾ GU n. C 267 del 21. 11. 1975, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 267 del 21. 11. 1975, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 38 del 19. 2. 1976.

che a livello comunitario vengano prese iniziative per eliminare gli ostacoli che si oppongono a questa mobilità.

Nella riunione del 27 giugno 1980, il Consiglio e i ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio hanno raggiunto un accordo di massima sulle conclusioni della relazione generale del comitato per l'educazione relativa all'attuazione del programma d'azione nel settore dell'istruzione, compreso un accordo sulla necessità che le politiche nazionali tengano conto dell'obiettivo di incentivare la mobilità intracomunitaria degli studenti e di eliminare gli ostacoli che si frappongono alla loro libertà di circolazione.

Per quanto riguarda l'importazione di veicoli da parte degli studenti nello Stato membro in cui proseguono i loro studi, la suddetta proposta di direttiva riguardante l'importazione temporanea di mezzi di trasporto contempla speciali disposizioni volte a concedere una franchigia di tasse e dazi. In materia fiscale, inoltre, la Commissione ha proposto di instaurare franchigie all'importazione del corredo e del materiale didattico occorrente ad allievi o studenti che soggiornano in uno Stato membro per compirvi studi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Proposta di direttiva del Consiglio che determina il campo d'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di alcune importazioni definitive di beni (GU n. C 171 dell'11. 7. 1980, pag. 6).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 894/81

dell'on. Welsh

alla Commissione delle Comunità europee

(28 agosto 1981)

Oggetto: Differenza di prezzo dei prodotti agricoli negli scambi intracomunitari

A quanto risulta, i prezzi richiesti dai produttori francesi di uova sul mercato interno sono notevolmente superiori a quelli richiesti per i prodotti esportati. I prezzi all'esportazione beneficiano degli alti margini di profitto sul mercato interno, per cui i produttori possono ridurre sostanzialmente i loro prezzi negli altri Stati membri. Se non ci fosse mercato comune, si tratterebbe di dumping e le parti lese otterrebbero una riparazione legale. Poiché non vi può essere dumping nel mercato comune, può far sapere la Commissione se nel trattato di Roma o negli

atti adottati a sua norma esiste un articolo che preveda per i produttori agricoli l'obbligo di richiedere lo stesso prezzo a tutti i loro clienti che acquistano a parità di condizioni in un determinato momento?

In caso affermativo, sarebbe disposta la Commissione a intraprendere immediatamente un'indagine sulle pratiche di commercializzazione dei produttori francesi di uova?

In caso negativo, non ritiene la Commissione che le norme che disciplinano il mercato comune dei prodotti agricoli presentino una grave carenza e che vi si debba porre rimedio?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(22 ottobre 1981)

La Commissione tiene a sottolineare, come già fatto più volte ⁽¹⁾, che la produzione e la commercializzazione delle uova nella Comunità non sono soggette a nessuna regola che incida direttamente sul meccanismo dell'offerta e della domanda e quindi sulla formazione dei prezzi. In particolare, nessun prezzo è fissato per gli scambi intracomunitari. I prezzi che i produttori di uova possono ottenere dipendono soltanto dalle condizioni di mercato nel luogo e nel momento in cui sono offerti i prodotti.

Se per altri prodotti agricoli esistono misure per orientare il livello dei prezzi in un dato senso, tali misure non obbligano minimamente a vendere a prezzi determinati. Il livello dei prezzi dipende essenzialmente dal libero gioco delle forze del mercato.

Solo quando questo libero gioco è ostacolato da intese restrittive o da pratiche abusive di imprese che detengono una posizione dominante, la Commissione è indotta a intervenire in virtù delle regole di concorrenza. Alla Commissione non constano tali intese, né tali pratiche abusive.

Va tuttavia sottolineato che l'esistenza di un mercato comune non comporta sempre un prezzo uniforme per le varie regioni di tale mercato, non solo perché le condizioni di formazione dei prezzi possono variare da un paese all'altro, ma anche perché il normale gioco della concorrenza non determina necessariamente l'unicità dei prezzi.

Per quanto riguarda il caso particolare cui accenna l'onorevole parlamentare, la Commissione non dispone di elementi d'informazione che confermino l'esistenza delle

⁽¹⁾ Risposta all'interrogazione scritta n. 1566/80 dell'on. Stewart Clark (GU n. C 49 del 9. 3. 1981, pag. 29).

pratiche descritte. Da un raffronto dei prezzi di vendita di uova ⁽¹⁾, recentemente effettuato, risulta invece che nel commercio all'ingrosso i prezzi praticati in Francia sono nettamente inferiori a quelli del Regno Unito.

⁽¹⁾ I risultati del raffronto figurano nella risposta all'interrogazione scritta n. 895/81 dell'onorevole parlamentare (GU n. C 315 del 3. 12. 1981).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 895/81

dell'on. Welsh

alla Commissione delle Comunità europee

(28 agosto 1981)

Oggetto: Prezzi delle uova

Può la Commissione pubblicare una tabella che riporti i prezzi medi all'ingrosso e al dettaglio, espressi in ECU, delle uova della categoria 4 al 1° gennaio, 1° marzo e 1° giugno 1981, rispettivamente in Germania, Francia, Olanda e Regno Unito?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(3 novembre 1981)

L'onorevole parlamentare troverà nella tabella che segue l'informazione richiesta sui prezzi delle uova. I dati non si riferiscono tuttavia a prezzi giornalieri, ad esempio del primo giorno di ogni mese, poiché i prezzi al consumo sono generalmente configurati come medie mensili e non sono disponibili quotazioni per il 1° gennaio e il 1° marzo (domenica).

Inoltre, si noti che non esiste una base comunitaria armonizzata per le quotazioni delle uova in una determinata fase di commercializzazione e che i prezzi non sono quindi pienamente comparabili tra gli Stati membri che raccolgono questa informazione. Sul piano del commercio all'ingrosso, i prezzi indicati riguardano tutti uova della categoria A4, sono prezzi di vendita franco imballatore (D, UK) o grossista (F, NL) e non rappresentano sempre medie nazionali.

Infine, i prezzi al consumo possono differire in ordine sia alla categoria che alla portata regionale.

PREZZI DELLE UOVA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IN FRANCIA, NEI PAESI BASSI E NEL REGNO UNITO

1981	R. F. di Germania	Francia	Paesi Bassi	Regno Unito
Prezzi all'ingrosso A 4				
	Uova fresche qualità A, categoria 4, tutto il paese	Uova fresche qualità A, categoria 4, regioni deficitarie	Uova fresche qualità A, categoria 4, tutto il paese	Uova fresche qualità A, categoria 4, tutto il paese
(Moneta nazionale - 100 pezzi)				
Gennaio	18,15	41,67	17,65	4,45
Marzo	19,45	40,94	19,35	4,53
Giugno	14,60	36,45	13,69	4,65
(ECU - 100 pezzi)				
Gennaio	7,03	6,98	6,29	8,32
Marzo	7,65	6,83	6,88	8,38
Giugno	5,78	6,04	4,86	8,62

Prezzi al consumo

	Uova fresche (qualità A, categoria 4, tutto il paese)	Uova fresche (qualità A, categoria 4, regioni deficitarie)	Uova fresche (qualità A, categoria 4, tutto il paese)	Uova fresche (qualità A, categoria 4, tutto il paese)
	A 3	Media uova regione parigina	A 4	A 4 (bianche)
	(Moneta nazionale/100 pezzi)			
Gennaio	28,00	73,75	25,2	5,248
Marzo	28,10	69,58	26,0	5,358
Giugno	26,40	70,42	24,0	5,356
	(ECU/100 pezzi)			
Gennaio	10,85	12,36	8,98	9,73
Marzo	11,05	11,61	9,24	9,91
Giugno	11,43	11,68	8,53	10,02

Tassi di cambio: 100 DM	= 38,7499 ECU (gennaio) — 39,3411 ECU (marzo)
	39,5041 ECU (giugno)
100 FF	= 16,7623 ECU (gennaio) — 16,6920 ECU (marzo)
	16,5802 ECU (giugno)
100 Fl.	= 35,6538 ECU (gennaio) — 35,5492 ECU (marzo)
	35,5243 ECU (giugno)
100 £	= 187,041 ECU (gennaio) — 184,918 ECU (marzo)
	185,431 ECU (giugno)

Fonte: EUROSTAT — Prezzi al consumo Regno Unito: Eggs authority.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 896/81

dell'on. Welsh

alla Commissione delle Comunità europee

(28 agosto 1981)

Oggetto: Aiuti all'esportazione per gli scambi agricoli intracomunitari

In seguito a una riunione della commissione interministeriale francese per lo sviluppo degli investimenti di sostegno all'occupazione tenutasi il 18 novembre 1980, è stato annunciato che le aziende avicole avrebbero beneficiato di speciali finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni. A quanto risulta, 250 milioni di FF sono stati stanziati per consentire a 29 aziende di raddoppiare in tre anni il loro volume di esportazione.

Può far sapere la Commissione:

1. se il termine «esportazione» in questo contesto comprende le vendite all'interno della Comunità oltre a quelle ai paesi terzi;
2. se le norme della politica agricola comune consentono la concessione di aiuti di questo genere, intesi a incrementare le esportazioni rispetto alla produzione destinata al mercato interno quando i prodotti rimangono all'interno della Comunità;

3. in caso contrario, quali misure intende adottare la Commissione per far sì che la produzione di queste aziende sia esportata al di fuori del mercato comune;
4. può la Commissione elencare le 29 aziende che hanno beneficiato di tali aiuti, specificando la natura delle loro attività e indicando, per i primi sei mesi del 1981, quale percentuale della loro produzione
 - a) è rimasta in Francia,
 - b) è stata esportata verso altri Stati membri,
 - c) è stata esportata verso paesi terzi?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione

(3 novembre 1981)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare.

Essa non mancherà di comunicargli/comunicarle il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 915/81

dell'on. Herman

alla Commissione delle Comunità europee

(7 settembre 1981)

Oggetto: La professione di cinesiterapista

Finora la Commissione, nei settori medico e paramedico, ha proposto direttive concernenti i medici, gli infermieri, i dentisti ed i farmacisti, dimenticando però sistematicamente la professione di cinesiterapista.

Gli articoli 52 e seguenti del trattato CEE riconoscono però ai cinesiterapisti provenienti da uno Stato membro il diritto di stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi la loro professione. Tale diritto è tuttavia sprovvisto di qualsiasi contenuto reale in mancanza del reciproco riconoscimento dei loro diplomi di studio.

Potrebbe la Commissione prendere iniziative in questo settore volte ad eliminare le limitazioni alla libertà di stabilimento dei cinesiterapisti e, qualora non abbia questa intenzione, potrebbe fornirne le ragioni?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(3 novembre 1981)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 843/81 dell'on. Diligent ⁽¹⁾.

(1) GU n. C 278 del 29. 10. 1981, pag. 26.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 922/81

dell'on. Wawrzik

alla Commissione delle Comunità europee

(7 settembre 1981)

Oggetto: Politica del personale presso le Comunità europee

In considerazione della preoccupante situazione nella quale versa attualmente il personale delle Comunità eu-

ropee e preso atto delle motivate richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali dei funzionari europei in materia di retribuzioni nonché di sicurezza del loro posto di lavoro e della loro carriera, può la Commissione comunicare

1. se sia disposta a respingere energicamente qualsiasi tentativo di rinazionalizzazione ovvero di indebolimento della funzione pubblica europea?
2. in che misura terrà conto delle richieste dei sindacati tendenti a far sì che i funzionari europei non vengano a dipendere dagli Stati membri ovvero dai rispettivi governi?
3. quali garanzie di sicurezza del posto di lavoro e della carriera pensa di fornire a tutti i funzionari e altri agenti europei rispetto ai funzionari degli Stati membri?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(5 novembre 1981)

1. La Commissione non condivide il parere dell'onorevole parlamentare secondo cui il personale delle Comunità europee si troverebbe attualmente in una «situazione preoccupante». La Commissione – per quanto la riguarda e talvolta anche con il Consiglio dei ministri – ha sempre cercato, e ha ottenuto anche risultati positivi come è avvenuto durante l'anno in corso, di rafforzare l'indipendenza della funzione pubblica europea la cui stabilità e qualità non sono attualmente contestate.

2. La Commissione ha fatto tutto il possibile per concertarsi con le organizzazioni sindacali e professionali sulle loro rivendicazioni.

3. La sicurezza del posto di lavoro e la carriera nella funzione pubblica europea sono garantite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti, in vigore dal 1° gennaio 1962. In virtù dell'articolo 24 del trattato di fusione, la Commissione ha in materia un diritto di proposta del quale fa regolarmente uso. Il Consiglio adotta le decisioni. Da molti punti di vista, i doveri e i diritti dei funzionari europei sono analoghi a quelli della funzione pubblica degli Stati membri. La migliore garanzia per la stabilità della funzione pubblica europea sembra essere una sempre maggiore cooperazione alla quale debbono contribuire sia gli Stati membri che tutte le istituzioni delle Comunità europee.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 931/81dell'on. **Rabbethge**

alla Commissione delle Comunità europee

(7 settembre 1981)

Oggetto: Organizzazioni non governative

Può la Commissione comunicare se, ed eventualmente, quali progetti elaborati da organizzazioni non governative della Repubblica federale di Germania sono slittati al 1981 a causa dei carenti finanziamenti stanziati dalla Commissione nel 1980?

Quante richieste di cofinanziamento, da parte della Comunità europea, per il corrente esercizio, sono state presentate dalle organizzazioni non governative della Repubblica federale di Germania? Quante sono le richieste che eventualmente è necessario far slittare al 1982? E per quale ammontare?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(3 novembre 1981)

Per mancanza di fondi disponibili per l'esercizio 1980, cinque domande di cofinanziamento introdotte da ONG tedesche hanno dovuto essere riportate al 1981. Si tratta delle domande seguenti:

	(Sovvenzione chiesta alla CEE in ECU)
Deutsches Rotes Kreuz Botswana	289 170
Lateinamerikazentrum Brasile	298 890
Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes Argentina	51 370
Deutsche Welthungerhilfe Ecuador	164 135
Deutsche Welthungerhilfe Zimbabwe	69 500
	873 065

Tale cifra rappresenta l'8% del valore delle domande di sovvenzioni comunitarie che hanno dovuto essere riportate dal 1980 al 1981.

Per quanto riguarda le domande presentate per l'esercizio in corso, la risposta può essere soltanto provvisoria. Le ONG europee possono in effetti introdurre domande di cofinanziamento fino al 15 novembre 1981. Qualsiasi domanda presentata dopo tale data deve essere slittata all'esercizio seguente poiché il termine per l'esame completo dei fascicoli sarebbe insufficiente.

Per fornire, nondimeno, all'onorevole parlamentare un'indicazione sulla situazione attuale, la Commissione può confermare che alla data del 15 settembre 1981 le ONG tedesche avevano introdotto 21 domande per un contributo comunitario globale di 2 354 780 ECU, di cui il 68% è stato impegnato dalla Commissione.

Tenendo conto del fatto che la Commissione dispone, per l'esercizio in corso, di uno stanziamento di 14 milioni di ECU mentre alla data del 15 settembre 1981 le domande ammissibili a contributo riguardavano un importo pari a 20 milioni di ECU, è evidente che un numero notevole di domande provenienti dalle ONG tedesche e di altri Stati membri non potrà essere preso in considerazione e dovrà pertanto essere riportato all'esercizio seguente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 934/81dell'on. **Rabbethge**

alla Commissione delle Comunità europee

(7 settembre 1981)

Oggetto: Sconti sull'acquisto di autovetture private utilizzate per motivi di servizio

La Commissione è a conoscenza dell'esistenza di accordi-quadro tra il governo della Repubblica federale di Germania e industrie automobilistiche, tra cui la «Toyota», grazie ai quali non soltanto le alte autorità federali, ma anche i funzionari possono ottenere uno sconto al momento dell'acquisto di un'autovettura privata, qualora tali veicoli siano utilizzati anche per motivi di servizio?

Accordi siffatti esistono anche in altri paesi della CE?

Tali accordi sono compatibili con i trattati europei?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(3 novembre 1981)

La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza di accordi-quadro tra i governi di taluni Stati membri e talune industrie automobilistiche, grazie ai quali non soltanto autorità, ma anche funzionari statali possono ottenere uno sconto al momento dell'acquisto di un'autovettura privata, qualora tali veicoli siano utilizzati anche per motivi di servizio. Le è noto però che la maggior parte delle

industrie automobilistiche hanno incaricato i loro concessionari della vendita delle vetture ai consumatori finali, riservandosi la vendita diretta solo per determinati gruppi di acquirenti.

A questi gruppi appartengono per esempio grossisti, propri dipendenti e funzionari appartenenti al corpo diplomatico o a determinati servizi. Trattandosi di una decisione autonoma del produttore, non si vede come possano essere violate le disposizioni dei trattati comunitari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 942/81

dell'on. Key

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1981)

Oggetto: Avvallamenti causati dall'industria mineraria nel Regno Unito

La Commissione è al corrente del fatto che molti proprietari di case nelle regioni dello Yorkshire e dello Humberside denunciano continuamente danni alle loro case provocati da avvallamenti di origine mineraria?

In che modo la Commissione può fornire un aiuto, in particolare alle autorità locali preposte agli alloggi, le quali devono affrontare notevoli spese a causa degli avvallamenti di origine mineraria?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(5 novembre 1981)

La Commissione è a conoscenza delle preoccupazioni dei proprietari di case per quanto riguarda gli avvallamenti di origine mineraria nello Yorkshire e altrove. Nel quadro dei programmi di aiuto all'edilizia popolare per i lavoratori dell'industria carbo-siderurgica, esiste la possibilità di contribuire all'ammodernamento degli alloggi, ivi comprese le necessarie opere di restauro strutturale. Spetta alle autorità locali competenti sottoporre progetti specifici alla Commissione, la quale deciderà sulla loro ammissibilità ai sensi dei suddetti programmi e sulla priorità da attribuire ai progetti nell'assegnazione dei fondi disponibili. Di regola, nel decidere le priorità, la Commissione sente il parere del comitato paritetico per le case CECA destinate ai lavoratori dell'industria carbonifera, nel quale figurano rappresentanti delle controparti sociali a livello nazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 947/81

dell'on. Key

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1981)

Oggetto: Pollame I

1. In considerazione della grave situazione in cui versa l'industria britannica del pollame e dei costi (e profitti marginali) che comporta l'applicazione della direttiva 71/118/CEE ⁽¹⁾ (modificata), come può la Commissione giustificare l'introduzione di ulteriori onerose condizioni, che aumenteranno ancora una volta i costi?

2. Invece di imporre o suggerire nuovi requisiti, non dovrebbe la Commissione pensare piuttosto ad assicurare una concorrenza leale in questo settore, garantendo un'applicazione equa ed uniforme delle norme esistenti e la soppressione dei sussidi ecc. nonché procedendo ad un'equa distribuzione del personale incaricato delle ispezioni in funzione delle unità di produzione negli Stati membri?

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(6 novembre 1981)

La direttiva 71/118/CEE del Consiglio stabilisce le condizioni igieniche da osservare per la produzione, nel territorio della Comunità, delle carni fresche di pollame destinate al consumo umano. Da uno studio effettuato dai servizi della Commissione emerge che nella pratica le regole di tale direttiva sono applicate in modo diverso nei vari Stati membri, il che rischia di creare problemi di concorrenza; le differenze riguardano in particolare l'organizzazione dell'ispezione sanitaria e il sistema di finanziamento dei costi che questo comporta.

La proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾, alla quale sembra riferirsi l'onorevole parlamentare, intende introdurre nella direttiva di base una serie di norme e di criteri comuni in materia d'ispezione sanitaria; essa non modifica i principi già sanciti per tale ispezione, ma si limita ad introdurre talune precisazioni e norme intese a rendere più chiaro il testo, evitando quindi discrepanze in sede di applicazione, e nel contempo a garantire un'ispezione sanitaria efficace nei macelli.

⁽¹⁾ Doc. COM(81) 107 def.

La proposta della Commissione sancisce altresì un principio comune per quanto riguarda il sistema di finanziamento degli oneri relativi all'ispezione sanitaria, in base al quale detti oneri vanno imputati al prodotto, senza alcun rimborso pubblico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 948/81
dell'on. Key
alla Commissione delle Comunità europee
(14 settembre 1981)

Oggetto: Pollame II

1. In considerazione delle attuali proposte britanniche per la creazione di un sistema a due livelli di ispezione sanitaria per il pollame, può la Commissione fornire l'assicurazione che, qualora le proposte vengano attuate, gli standard di controllo sanitario saranno adeguati e, in tal caso, come si può giustificare la variazione richiesta a livello di personale, se ambedue i sistemi di ispezione sono soddisfacenti? Può far sapere inoltre la Commissione se le proposte sono compatibili con gli attuali requisiti e criteri comunitari?

2. Se le proposte britanniche per l'introduzione di un sistema di ispezione a due livelli saranno attuate, in che misura il nuovo sistema britannico sarà compatibile con la proposta della Commissione Doc. (COM(81) 107 def.) mirante ad una ulteriore armonizzazione piuttosto che alla creazione di sistemi di ispezione diversi?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(4 novembre 1981)

La Commissione sta procurandosi presso lo Stato membro interessato le informazioni necessarie per rispondere all'interrogazione dell'onorevole parlamentare e provvederà quanto prima possibile a comunicargli i risultati delle sue ricerche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 946/81
dell'on. Key
alla Commissione delle Comunità europee
(14 settembre 1981)

Oggetto: Personale non veterinario con mansioni di ispezione

Quando intende la Commissione pubblicare il suo punto di vista sul rapporto della commissione d'inchiesta sulle qualifiche del personale non veterinario responsabile dell'ispezione sanitaria, della macellazione e dei magazzini di deposito di carni fresche di volatili da cortile, nonché del personale delle fabbriche di prodotti a base di carne?

Può spiegare la Commissione i motivi del ritardo della pubblicazione?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 949/81
dell'on. Key
alla Commissione delle Comunità europee
(14 settembre 1981)

Oggetto: Sanità ambientale

Può la Commissione presentare un programma che conduca alla pubblicazione di una direttiva analoga alla direttiva 78/1027/CEE⁽¹⁾, relativa al coordinamento della nomina, dell'assunzione e della formazione di ufficiali sanitari (o funzionari con compiti equivalenti) negli Stati membri, conformemente alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, che nel 1979 ha raccomandato l'idea di nominare consulenti professionisti che svolgano tutte le funzioni connesse con la sanità ambientale?

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 950/81
dell'on. Key
alla Commissione delle Comunità europee
(14 settembre 1981)

Oggetto: Ufficiali sanitari britannici

Può la Commissione riferire in merito ai progressi compiuti per quanto riguarda il riconoscimento dell'ufficiale sanitario britannico come funzionario adeguatamente qualificato (oltre al veterinario ufficiale) per effettuare le ispezioni e la certificazione delle carni e prodotti derivati, del pollame e di altri prodotti alimentari destinati agli scambi intracomunitari?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 951/81

dell'on. Key

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1981)

Oggetto: Ufficiali sanitari e veterinari nel Regno Unito

Come può la Commissione giustificare le sue reiterate prese di posizione e favore di una determinata professione a discapito di un'altra quando, nel paese interessato, tanto l'amministrazione centrale che quella locale riconoscono la competenza degli ufficiali sanitari e sono soddisfatte del modo in cui essi svolgono le loro funzioni di controllo, mentre i veterinari, stando alle risultanze della Commissione stessa, sono carenti a livello di formazione, esperienza e pratica nel settore del controllo dei prodotti alimentari e non svolgono che una piccola parte delle funzioni di controllo degli alimenti?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 952/81

dell'on. Key

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1981)

Oggetto: Ufficiali sanitari nel Regno Unito

Poichè l'ufficiale sanitario subisce una restrizione dei suoi compiti a causa del mancato riconoscimento da parte della CEE, potrebbero i rappresentanti della professione presentare il proprio caso direttamente al Parlamento europeo o al Consiglio dei ministri per cercare di fare riconoscere il ruolo da essi svolto nel settore della sanità ambientale?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 953/81

dell'on. Key

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1981)

Oggetto: Ufficiali sanitari britannici

Poichè il trattato di Roma afferma che le direttive hanno carattere vincolante solo per quanto riguarda il risultato da raggiungere e che gli Stati membri le devono attuare ricorrendo ad una legislazione interna, perché il Regno Unito non può designare l'ufficiale sanitario come il fun-

zionario che, nell'ambito del sistema nazionale, è dotato dell'adeguata formazione ed esperienza per espletare le mansioni di controllo dei prodotti alimentari?

**Risposta comune data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(4 novembre 1981)

La Commissione ritiene che le interrogazioni dell'onorevole parlamentare si riferiscano alle varie direttive concernenti problemi sanitari e di polizia sanitaria in sede di scambio intracomunitario e d'importazione dai paesi terzi di carni rosse fresche, refrigerate e congelate, di prodotti a base di carne, nonché di carni di volatili da cortile.

Per quanto riguarda la produzione e il commercio di tali prodotti, esiste un consenso generale fra gli Stati membri – e anche ad un livello internazionale più vasto, nell'ambito della FAO e dell'OMS – sul fatto che il controllo igienico delle carni, compresa la loro ispezione, deve essere eseguito da un veterinario. Di conseguenza, sia negli scambi intracomunitari che all'importazione dai paesi terzi, le competenti autorità centrali affidano ad un veterinario da esse designato una serie di compiti di controllo, d'ispezione e di certificazione. In tutti i casi, comunque, la normativa comunitaria ha riconosciuto la necessità di devolvere una parte delle funzioni del veterinario ufficiale ad assistenti specializzati, come gli «ispettori autorizzati delle carni», alla cui attività viene fatto ampio ricorso nel Regno Unito.

Allorché venne adottata la direttiva del Consiglio sui problemi sanitari negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, la Commissione si impegnò a presentare ai ministri una relazione sulle qualifiche e sul grado di specializzazione sia del personale non veterinario incaricato di visitare gli impianti di sezionamento del pollame e di conservazione delle relative carni fresche, sia del personale delle fabbriche di prodotti a base di carne. Dai dati in possesso della Commissione risulta che, nel Regno Unito, l'addestramento e le qualifiche dell'ufficiale sanitario (Environmental Health Officer) sono giudicati appropriati dalle autorità competenti.

La Commissione ha recentemente terminato l'esame degli studi sulla questione, effettuati dall'apposito comitato d'indagine. Essa ritiene che le qualifiche e il grado di specializzazione dell'ufficiale sanitario rappresentino una base adeguata per un controllo materiale dell'osservanza delle norme igieniche negli impianti di sezionamento del pollame, nei depositi delle relative carni e nelle fabbriche di prodotti a base di carne. Una relazione al riguardo, accompagnata dalle proposte del caso, sta attualmente seguendo la procedura di trasmissione al Consiglio.

I veterinari ufficiali cui sono affidati il controllo, l'ispezione e la certificazione delle carni rosse e del pollame, operano sotto la responsabilità e la supervisione dell'ufficiale sanitario in capo, nominato dalla competente autorità locale del Regno Unito. La Commissione non ri-

tiene che ciò equivalga ad una restrizione dei compiti dell'ufficiale sanitario britannico: si può anzi constatare che, tra le questioni di cui egli si occupa a livello locale, rientrano i problemi inerenti all'alloggio, all'inquinamento atmosferico, alla lotta contro i rumori, allo smaltimento dei rifiuti, alle condizioni di lavoro ed all'igiene alimentare in genere.

La Commissione non intende attualmente presentare proposte di armonizzazione delle qualifiche, al di fuori del programma di lavoro in corso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 954/81

dell'on. Key

alla Commissione delle Comunità europee

(14 settembre 1981)

Oggetto: Sanità ambientale

Può la Commissione spiegare i motivi dell'evidente esclusione degli ufficiali sanitari dai gruppi di lavoro e consultivi della Comunità su questioni di sanità ambientale?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(3 novembre 1981)

La Commissione si permette di richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che i membri dei gruppi di lavoro e comitati consultivi in materia d'ambiente, che operano presso il Consiglio o la Commissione, sono designati dagli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 965/81

dell'on. Moreland

alla Commissione delle Comunità europee

(21 settembre 1981)

Oggetto: Punto di vista della Commissione sull'industria tessile britannica

Secondo quanto riporta il «Times» londinese di sabato 18 luglio u.s., il commissario Richard avrebbe affermato

che «la Comunità europea può fare ben poco per aiutare l'industria tessile britannica in crisi fintantoché il governo proseguirà le sue attuali politiche», e che «qualcuno deve darsi da fare per mettere le cose in ordine».

1. Vuol dire la Commissione quali politiche dovrebbe svolgere a suo parere il governo britannico per consentire alla Comunità di aiutare l'industria tessile?
2. Chi è quel «qualcuno» che dovrebbe «mettere le cose in ordine»? Non crede la Commissione che spetti soprattutto ai dirigenti aziendali e ai sindacati avviare alla situazione migliorando la produttività, l'organizzazione delle forze di lavoro e la commercializzazione, e riconosce che continuando a spillar soldi ai contribuenti non si arriverà mai ad una soluzione definitiva?
3. Non crede la Commissione che la Comunità europea abbia apportato un notevole contributo all'industria tessile aderendo all'accordo multifibre?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(5 novembre 1981)

1. Gli obiettivi politici che, secondo la Commissione, la Comunità dovrebbe perseguire nel settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento sono enunciati nella nota della Commissione al Consiglio intitolata «Situazione e prospettive dell'industria tessile e dell'abbigliamento nella Comunità» ⁽¹⁾. Questo documento è già stato trasmesso al Parlamento europeo in data 4 agosto 1981.

2. Detto documento afferma esplicitamente che l'obiettivo comune di migliorare la competitività dell'industria tessile e dell'abbigliamento può essere raggiunta soltanto con uno sforzo congiunto di tutte le parti interessate. I dirigenti aziendali, i sindacati e le pubbliche autorità dovranno contribuire nel modo che loro compete.

3. Sì. Dalla stima degli effetti sortiti dall'accordo multifibre (AMF) risulta che detto accordo e, in particolare, le convenzioni bilaterali concluse nel suo contesto hanno contribuito a creare un margine di respiro per le industrie tessili grazie ad uno sviluppo controllato degli scambi mondiali dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

⁽¹⁾ Doc. COM(81) 388 del 27. 7. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 966/81
dell'on. Moreland
alla Commissione delle Comunità europee
(21 settembre 1981)

Oggetto: Pneumatici di scorta

Taluni costruttori di automobili forniscono vetture dotate di un pneumatico di scorta di qualità inferiore rispetto agli altri quattro e adatto soltanto per brevi percorsi e velocità minime il che, in determinate circostanze, può rendere pericolosa la guida.

1. Ammette la Commissione che tutti i nuovi veicoli venduti nell'ambito della Comunità dovrebbero essere dotati di un pneumatico di scorta conforme agli altri quattro o di analoga qualità?
2. Intende rendere obbligatorio che tutte le automobili importate nella Comunità siano conformi alla condizione di cui al punto 1?
3. Quali proposte intende presentare la Commissione per garantire che i costruttori di automobili comunitari producano veicoli che soddisfino il requisito di cui al punto 1?
4. In attesa della presentazione di tali proposte, che cosa intende fare la Commissione perché gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari affinché tutti i proprietari e i conducenti di autoveicoli siano al corrente delle carenze dei pneumatici di scorta di cui sono dotati taluni veicoli?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(3 novembre 1981)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 925/81 dell'on. Seefeld ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 309 del 30. 11. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 979/81
dell'on. Welsh
alla Commissione delle Comunità europee
(21 settembre 1981)

Oggetto: Importazioni di pomodori

1. Potrebbe specificare la Commissione il volume in tonnellate dei pomodori importati dalla Romania, mese per mese, nel periodo aprile-settembre del 1980 e del 1981?

2. Potrebbe indicare inoltre l'esatto volume di pomodori prodotti nella Comunità nello stesso periodo e il grado di autosufficienza raggiunto nei singoli casi?

Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione

(3 novembre 1981)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo due tabelle contenenti le informazioni richieste. La prima tabella si riferisce alle importazioni di pomodori freschi dalla Romania nel 1979 e nel 1980, per ogni Stato membro; la seconda fornisce, a titolo indicativo e sulla base delle vendite effettuate dai produttori nel corso delle due ultime campagne 1978-1979 e 1979-1980, il tasso di autoapprovvigionamento raggiunto sul mercato dei pomodori freschi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 996/81
di Lord O'Hagan
alla Commissione delle Comunità europee
(2 ottobre 1981)

Oggetto: Riserve di sgombri

Non essendo riuscito il Consiglio ad accordarsi su nessuna proposta ragionevole per la conservazione delle riserve di sgombri nelle acque della Comunità europea, quali nuove proposte intende ora formulare la Commissione per garantire la sopravvivenza di questa specie ittica?

Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione

(6 novembre 1981)

Non è esatto che il Consiglio non è riuscito ad accordarsi su una proposta ragionevole per la conservazione delle riserve di sgombri nelle acque della Comunità. Il Consiglio ha infatti concordato misure tecniche, quali le dimensioni minime delle maglie e dei pesci sbarcati, nonché una zona e un periodo di pesca determinati per proteggere le riserve di sgombri ⁽¹⁾. Inoltre, con decisione del 27 marzo 1981 relativa alla conclusione dell'accordo che

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2527/80 del Consiglio, del 30 settembre 1980 (GU n. L 258 dell'1. 10. 1980, modificato il 29. 9. 1981).

istituisce per il 1981 una convenzione in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽¹⁾, esso ha approvato i TAC stabiliti per gli sgombri della sottozona IV e della divisione III a) del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

In conformità di tale accordo, la Commissione ha chiesto a tutti gli Stati membri di arrestare la pesca di tali sgombri non appena il contingente assegnato alla Comunità risulti esaurito.

In assenza di una decisione del Consiglio sulle altre proposte presentate dalla Commissione ai fini di una gestione efficace delle riserve di pesce, comprese quelle di sgombri delle sottozone CIEM VI, VII e VIII, in particolare sulla base di TAC e di contingenti, la Commissione, nella dichiarazione del 27 luglio 1981 ⁽²⁾, ha invitato tutti gli Stati membri a rispettare le sue proposte di ripartizione in attesa di una decisione definitiva del Consiglio.

Inoltre, a norma del regolamento (CEE) n. 753/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980 ⁽³⁾, tutti gli Stati membri sono stati invitati a comunicare regolarmente le informazioni sulle loro catture.

La Commissione non ritiene necessario proporre altre misure, che risulterebbero meno efficaci e non sarebbero certo approvate più facilmente dal Consiglio delle sue proposte attuali.

⁽¹⁾ GU n. L 87 dell'1. 4. 1981, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. C 224 del 3. 9. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1980, pag. 33.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 999/81

di Lord O'Hagan

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1981)

Oggetto: Politica regionale

La Commissione è certamente informata della decisione presa dal governo britannico di non presentare nessuna domanda di contributo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per progetti ubicati nelle zone classificate a questo riguardo in posizione «intermedia».

1. Tale decisione è stata presa per raccomandazione della Commissione stessa?

2. Sarebbe disposta la Commissione a prendere in considerazione progetti riguardanti queste zone «intermedie»?

3. Che cosa pensa la Commissione dell'atteggiamento del governo britannico che si rifiuta di presentare domande di aiuto per zone «intermedie»?

Risposta data dal sig. Giolitti in nome della Commissione

(3 novembre 1981)

1. Il governo del Regno Unito non ha informato la Commissione di aver deciso, ai sensi dell'attuale regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, di non presentare domande al Fondo per investimenti nelle zone intermedie.

La Commissione non ha effettuato alcuna raccomandazione in merito.

2. La Commissione è disposta a prendere in considerazione tutte le proposte di contributo FESR che, a norma del regolamento del Fondo, siano presentate dal governo del Regno Unito.

3. Non spetta alla Commissione commentare le decisioni dei governi degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1006/81

dell'on. Vandemeulebrouke

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1981)

Oggetto: Banca europea di dati sulla sicurezza degli impianti nucleari

Dal momento che è in funzione la banca europea di dati sugli incidenti e sinistri nelle centrali nucleari (vedi la risposta del sig. Narjes all'interrogazione scritta n. 275/81) ⁽¹⁾, è disposta la Commissione a dare la priorità assoluta all'analisi dei dati relativi alle incrinature che si constatano nei reattori ad acqua leggera, precisando il tempo minimo necessario per effettuare tale analisi? È inoltre disposta a presentare quanto prima possibile una relazione speciale al Parlamento?

⁽¹⁾ GU n. C 199 del 6. 8. 1981, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(6 novembre 1981)

Dopo uno studio di fattibilità il progetto ERDS (Sistema europeo di dati sull'affidabilità) è entrato nella cosiddetta «fase applicativa». Ciò significa che fissata la struttura definitiva della banca ERDS sulla base di una ristretta gamma di dati campioni forniti dai sistemi nazionali si stanno eseguendo alcune prove.

Conformemente all'accordo raggiunto tra i fornitori di dati, lo scambio di informazioni è per il momento un loro monopolio e dovrebbe continuare ad esserlo anche nella prima fase di funzionamento dell'ERDS definitivo.

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare riguarda in particolare le informazioni fornite dall'AORS (Sistema di comunicazione degli eventi anomali) dell'ERDS. Tali informazioni dovrebbero essere disponibili soltanto dopo l'inizio della fase operativa di tale banca e se saranno stati risolti i problemi posti dalla divulgazione dei dati, cioè non prima del 1983-1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1013/81

dell'on. Pedini

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1981)

Oggetto: Miglioramento dei servizi vagoni letto fra l'Italia e i luoghi di lavoro del Parlamento europeo

Quali sono i passi che la Commissione intende promuovere presso la Società vagoni letto (società di carattere internazionale) per migliorare e aumentare le vetture che possono essere utilizzate nel collegamento tra i paesi della Comunità in genere e le sedi di Strasburgo, Lussemburgo, Bruxelles e, in particolare tra l'Italia e dette sedi?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(3 novembre 1981)

Le condizioni di esercizio delle linee ferroviarie, comprese quelle dei vagoni letto, fanno parte dell'autonomia di gestione delle aziende ferroviarie nazionali, che devono tener conto degli aspetti finanziari e di mercato.

Nell'ambito della promozione della cooperazione tra aziende ferroviarie, la Commissione cerca tuttavia di raggiungere un miglioramento dei servizi delle grandi linee internazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1029/81

dell'on. Hooper

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1981)

Oggetto: Coniugi stranieri di cittadini della CEE

La Commissione è al corrente del fatto che in taluni Stati membri, ad esempio in Belgio, il coniuge, non cittadino d'uno Stato membro della Comunità, d'un cittadino di uno Stato membro, anche se residente in quello Stato membro non ha i requisiti per ottenere un permesso di lavoro?

Può la Commissione precisare quali Stati membri negano il permesso di lavoro ai coniugi di cittadini di Stati membri della CEE che prima del matrimonio non avevano la cittadinanza comunitaria?

Non ritiene la Commissione che tali pratiche siano incompatibili con il trattato di Roma e, in caso affermativo, ha preso in esame la questione?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(6 novembre 1981)

La Commissione non è al corrente di casi in cui il coniuge, non cittadino di un paese della Comunità, di un cittadino di uno Stato membro che eserciti un'attività subordinata o autonoma nel territorio di uno Stato membro, non abbia i requisiti per ottenere un permesso di lavoro, come asserito dall'onorevole parlamentare.

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68⁽¹⁾ prevede che tali coniugi «hanno diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato membro». Qualsiasi prassi contraria alla norma citata è incompatibile col diritto comunitario e la Commissione è pronta ad avviare la procedura d'infrazione ove sia necessario.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968 (GU edizione speciale, 1968 (II), pagg. 474 e segg.).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1034/81dell'on. **Fuillet**

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1981)

Oggetto: Accesso alle basi di dati comunitarie

Può la Commissione tracciare un quadro della situazione attuale per quel che concerne l'accesso del pubblico alle basi di dati comunitarie tanto nel settore documentario, quanto in quelli economico e statistico?

Quali potrebbero essere le eventuali evoluzioni (ad esempio, nuove «unità di servizio»)?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(4 novembre 1981)

Le basi di dati comunitarie accessibili al pubblico attraverso Euronet sono le seguenti:

Basi di dati documentari:

CELEX, AGREP, EABS, ENDOC, ENREP, TERMINALS.

Base di dati economici e statistici:

CRONOS, COMEXT-EUROSTAT.

Altre basi messe a punto dalla Commissione potranno essere accessibili prossimamente, per esempio EURODICAUTOM, quando sarà stata trovata la soluzione più adatta a ciascun caso. La politica della Commissione è di agevolare l'accesso alle informazioni divulgabili in suo possesso e fare in modo che avvenga in modo coerente e nelle migliori condizioni possibili.

CELEX:

Base di dati sul diritto comunitario.

AGREP:

Inventario permanente dei progetti di ricerca agricola eseguiti nella Comunità europea.

EABS:

Euroabstracts: relazioni di studio e pubblicazione dei risultati delle ricerche finanziate dalla CEE, dalla CECA e dall'EURATOM.

ENDOC:

Centri di documentazione sull'ambiente nella Comunità europea.

ENREP:

Progetto di ricerca sull'ambiente in corso di esecuzione nella Comunità europea.

TERMINALS:

Inventario dei terminali compatibili con Euronet.

CRONOS:

Base di dati statistici relativi ai settori economico e sociale.

COMEXT-EUROSTAT:

Base di dati relativi sul commercio estero che dovrebbe entrare in servizio attraverso Euronet all'inizio del 1982.

EURODICAUTOM:

Base di dati terminologici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1046/81dell'on. **Lalor**

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1981)

Oggetto: Aiuto comunitario di livello inferiore per il progetto irlandese relativo a una piscina a riscaldamento solare

Potrebbe spiegare la Commissione il motivo per cui il progetto per la costruzione di una piscina a riscaldamento solare dell'«Irish Electricity Supply Board» (SE/P/25 IRL), valutato a 30 130 sterline irlandesi riceverà un aiuto comunitario del 30%, pari a 9 039 sterline irlandesi, mentre la maggior parte dei progetti per la costruzione di piscine a riscaldamento solare negli altri Stati membri riceverà un aiuto comunitario valutato al 40% del costo totale (1)?

(1) Vedi SE/P/25 IRL e DE/P 14 NL, SE/P 22 UK, SE/P/30.

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(5 novembre 1981)

L'aiuto concesso dalla Commissione al progetto riguardante una piscina a riscaldamento solare presentato dall'Irish Electricity Supply Board, pari al 30% del suo costo, corrisponde esattamente a quanto richiesto da tale ente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1047/81

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1981)

Oggetto: Progetto di collegamento Europa/Africa attraverso lo Stretto di Gibilterra

A seguito della risposta fornita dal sig. Contogeorgis, a nome della Commissione, alla mia interrogazione scritta n. 451/81 ⁽¹⁾, desidererei sapere quali sono i paesi — con ogni probabilità Spagna, Marocco, Algeria — che stanno attualmente conducendo dei lavori preparatori e in particolare degli studi sulla possibilità di attuazione di questo importante progetto?

⁽¹⁾ GU n. C 240 del 18. 9. 1981, pag. 14.

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(3 novembre 1981)

È stato istituito un comitato misto ispano-marocchino incaricato di eseguire gli studi preliminari per elaborare il progetto di una struttura fissa sullo stretto di Gibilterra.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1053/81

dell'on. Collins

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1981)

Oggetto: Relazioni comparate sulla qualità dell'ambiente

È a conoscenza la Commissione di un «Elenco di relazioni comparate sulla qualità dell'ambiente degli Stati membri, ai sensi delle direttive e delle decisioni CEE», pubblicato dall'istituto europeo per la politica dell'ambiente, da cui risulta che diverse relazioni comparate, che dovevano essere pubblicate dalla Commissione, non sono state ancora elaborate? In particolare, non sono state pubblicate le relazioni sulla qualità dell'aria per il 1978, 1979 e 1980, ai sensi della decisione 75/441/CEE ⁽¹⁾. Analogamente non è stata pubblicata la relazione sulla qualità dell'acqua per il periodo dal 1976 al 1980, ai sensi della decisione 77/795/CEE ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 29.

Può la Commissione far sapere quando prevede di pubblicare queste relazioni, spiegando la ragione per cui vi sono stati dei ritardi, e rendere inoltre noto quanti Stati membri non hanno ancora presentato le loro relazioni nazionali in materia di rifiuti, ai sensi delle direttive 75/439/CEE ⁽³⁾, 75/442/CEE ⁽⁴⁾, 76/403/CEE ⁽⁵⁾, 78/319/CEE ⁽⁶⁾ e quando la Commissione prevede di pubblicare la sua relazione in materia di rifiuti?

³ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23.

⁴ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

⁵ GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41. Rettifiche: GU n. L 113 del 30. 4. 1976, pag. 59.

⁶ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(4 novembre 1981)

L'elaborazione dei dati relativi all'inquinamento atmosferico è stata ritardata a causa della sostituzione del calcolatore della Commissione. La relazione riassuntiva concernente le misurazioni effettuate nel 1978 sarà disponibile all'inizio dell'anno 1982.

Per quanto concerne le informazioni relative alla qualità delle acque dolci superficiali, la Commissione ha trasmesso agli Stati membri nel giugno 1981 la versione finale delle relazioni per gli anni 1976 e 1977 che tiene conto delle osservazioni formulate da otto Stati membri. Non appena l'ultimo Stato membro avrà comunicato le sue osservazioni sulle parti dei progetti di relazione che lo riguardano, la Commissione farà pervenire agli Stati membri la versione finale di queste due relazioni.

I progetti di relazione per gli anni 1978 e 1979 verranno trasmessi per verifica all'organo centrale di ogni Stato membro nel corso del mese di dicembre 1981.

Per quanto riguarda i rifiuti, la Commissione ha ricordato agli Stati membri gli obblighi loro incombenti in virtù delle varie direttive adottate in materia dal Consiglio, invitandoli a trasmetterle le relazioni nazionali entro la fine dell'anno. Al fine di accelerare la stesura della relazione riassuntiva, che verrà intrapresa nel 1982, essa ha chiesto agli Stati membri di redigere tali relazioni nazionali secondo uno schema armonizzato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1106/81

dell'on. Ingo Friedrich

alla Commissione delle Comunità europee

(14 ottobre 1981)

Oggetto: Condizioni di ammissione alla «Exposition de la Machine-Outil» (EMO)

Le condizioni di ammissione di espositori all'EMO si rifanno ad un'intesa delle associazioni dei produttori

europei di macchine utensili esentati dalla Commissione delle Comunità europee con decisione del 13 marzo 1969 (GU n. L 69 del 20. 3. 1969, pag. 3) e del 7 dicembre 1978 (GU n. L 11 del 17. 1. 1979, pag. 16) dal divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE. Tali condizioni di ammissione prevedono che un produttore di macchine utensili che esponga all'EMO non può partecipare nello stesso anno ad altre fiere o esposizioni.

Reputa ancora la Commissione di poter esonerare dall'esplicito divieto del trattato CEE una siffatta intesa limitativa della concorrenza?

Sono note alla Commissione le rilevanti incidenze sulle opportunità di mercato dei singoli produttori?

Quali proposte può avanzare la Commissione onde evitare distorsioni di concorrenza determinate dalle predette decisioni?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(5 novembre 1981)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 927/81 dell'on. Fuchs ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 309 del 30. 11. 1981.

